



**C.I.S.S.A.C Caluso**

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso

Via San Francesco, 2 – 10014 CALUSO (Torino)

Tel.: 011 98 93 511 — C.F. e P. IVA: 07264440012 – Sito Internet: [www.cissac.it](http://www.cissac.it)

**Area Specialistica**

Responsabile: Valeria Lorena Veronese

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE  
CAPITOLATO TECNICO**

Sommario

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>1.1 OGGETTO DEL CAPITOLATO .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>1.3 MODALITA' DI ESECUZIONE .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>1.4 ORARIO .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>1.5 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO- SOSTITUZIONI E CONTINUITA' DEL SERVIZIO .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>1.6 CLAUSOLA SOCIALE .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>2. RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO .....</b>                                   | <b>4</b> |
| <b>2.1 ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA .....</b>                   | <b>4</b> |
| <b>2.2 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO - CLAUSOLA DI MANLEVA .....</b> | <b>4</b> |
| <b>2.3 CAUZIONE DEFINITIVA .....</b>  | <b>5</b> |
| <b>2.4 RECESSO DAL CONTRATTO .....</b>  | <b>5</b> |
| <b>2.5 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE .....</b>                                       | <b>6</b> |
| <b>2.6 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....</b>                                       | <b>6</b> |
| <b>3. CONTROLLI E PENALITA' .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>3.1 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE .....</b>                             | <b>6</b> |
| <b>3.2 RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE .....</b>                | <b>6</b> |
| <b>3.3 PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI .....</b>  | <b>6</b> |
| <b>3.4 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI .....</b>  | <b>6</b> |
| <b>3.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>  | <b>7</b> |
| <b>3.6 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>                        | <b>7</b> |
| <b>4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>   | <b>8</b> |
| <b>4.1 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....</b>  | <b>8</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>5. DISPOSIZIONI FINALI.....</b>                              | <b>8</b> |
| <b>5.1 ALTRE INFORMAZIONI.....</b>                              | <b>8</b> |
| <b>5.2 FORO COMPETENTE .....</b>                                | <b>8</b> |
| <b>5.3 RINVIO DINAMICO.....</b>                                 | <b>8</b> |
| <b>5.4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b> | <b>8</b> |

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 OGGETTO DEL CAPITOLATO**

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare sociale a favore di una persona minore con disabilità non autosufficiente e a rischio di emarginazione, caratterizzato da interventi di animazione e socializzazione al fine prevenirne l'esclusione sociale promuovendone la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio.

### **DURATA E TEMPI DEL SERVIZIO**

L'affidamento oggetto del presente capitolato con decorrenza dal 1/04/2025 al 28/02/2026 per un impegno orario di 10 ore settimanali da programmare in accordo con la famiglia nell'arco della giornata dal lunedì al sabato.

### **1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 12.977,58 oltre IVA ai sensi di legge.

L'importo definito nell'affidamento diretto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi allo svolgimento del servizio e di ogni altro onere dovuto dall'affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

Si dà atto che non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sussistono rischi da interferenza.

### **1.3 MODALITA' DI ESECUZIONE**

Le attività che l'operatore svolgerà insieme alla minore con disabilità saranno principalmente di carattere ludico-ricreativo e laboratoriale. Considerata la patologia della minore (SMA 1), che comporta la necessità di assistenza totale e continuativa nell'arco delle 24 ore, l'operatore dovrà anche supportarla in specifiche esigenze assistenziali, tra cui l'aspirazione della saliva in eccesso tramite sondino, la somministrazione di alimenti e l'idratazione per via enterale. L'intervento si inserisce all'interno di una progettazione condivisa con altri servizi, rendendo essenziale un coordinamento efficace tra gli operatori coinvolti.

### **1.4 ORARIO**

orario di 10 ore settimanali da programmare in accordo con la famiglia nell'arco della giornata dal lunedì al sabato.

### **1.5 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO- SOSTITUZIONI E CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Per il presente servizio il CCNL applicato è il seguente: COOPERATIVE SOCIALI.

L'Operatore Economico dovrà assicurare il mantenimento, in termini qualitativi/quantitativi, del personale assegnato al servizio limitando il più possibile sostituzioni e/o rotazioni.

Il personale addetto dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto

Anche in corso di svolgimento del servizio, l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere all'Operatore Economico la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto. L'Operatore Economico dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

### **1.6 CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti

(precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

## **2. RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO**

### **2.1 ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'Operatore Economico deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Operatore Economico si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Operatore Economico si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore Economico anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Operatore Economico si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

La Stazione Appaltante dovrà essere aggiornata immediatamente con i nuovi inserimenti di personale causati da trasferimenti o dimissioni e anche in caso di sostituzione temporanea dovuta a servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità.

### **2.2 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO - CLAUSOLA DI MANLEVA**

La gestione del servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuata dalla Operatore Economico in nome proprio, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare delle attività a tutti gli effetti di legge. La Operatore Economico si intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato dal proprio personale impiegato

nel servizio o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale impiegato, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", l'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

### **2.3 CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 si da atto che, vista la scarsa rilevanza economica e delle modalità di espletamento dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva.

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

È fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione fermo, comunque, il rispetto delle norme di cui al D.lgs. 36/2023. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **2.4 RECESSO DAL CONTRATTO**

Il recesso dell'Operatore Economico non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 123 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Operatore Economico delle spese sostenute, del servizio già prestato.

La Stazione Appaltante, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un

preavviso di sessanta giorni, senza che l'Operatore Economico abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'Operatore Economico medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

### **2.5 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE**

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

### **2.6 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'Operatore Economico non si presenti alla stipula del contratto decadrà automaticamente dall'affidamento. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'Operatore Economico.

## **3. CONTROLLI E PENALITÀ**

### **3.1 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 il Consorzio C.I.S.S.-A.C. provvederà ad effettuare la verifica di conformità del servizio al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonché il rispetto degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

### **3.2 RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE**

L'Operatore Economico che durante lo svolgimento del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento – Direttore dell'esecuzione.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell'appalto viene formulata contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore Economico abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

### **3.3 PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI**

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato d'appalto ed ai documenti facenti parte del contratto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali: per ogni inadempienza dell'Operatore Economico che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: da € 200,00 a € 500,00 per ogni richiamo o diffida;

Le inadempienze dell'Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno segnalate mediante comunicazione via PEC.

Qualora venga accertata una insufficiente qualità delle pulizie, prima di applicare la penale è facoltà del Consorzio richiedere all'appaltatore gli idonei interventi di ripristino. Tali prestazioni potranno essere richieste immediatamente, anche previa semplice comunicazione telefonica all'appaltatore e dovranno essere rese dallo stesso nel termine di due giorni dalla richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo in quanto forniti a compensazione di negligenze nell'esecuzione del servizio.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Consorzio C.I.S.S.-A.C.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

### **3.4 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

Il Consorzio C.I.S.S.-A.C., al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'Operatore Economico cui sono

state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto, fino a che l'Operatore Economico non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione ha durata, di norma, di tre mesi dal momento della relativa notifica all'Operatore Economico a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Operatore Economico si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

### **3.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Consorzio C.I.S.S.-A.C. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b) qualora l'Operatore Economico non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
- c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione;
- d) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore Economico abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- quando il Consorzio C.I.S.S.-A.C. e l'Operatore Economico, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso
- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Operatore Economico per causa ad esso non imputabile;
- ove il Consorzio C.I.S.S.-A.C., in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'Operatore Economico di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse
- negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- In caso di recesso unilaterale da parte dell'Operatore Economico, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

### **3.6 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO**

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'Operatore Economico è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al presente articolo, il pagamento del valore del servizio regolarmente eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Nei soli casi di risoluzione del contratto il Consorzio C.I.S.S.-A.C. ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'Operatore Economico inadempiente.

L'affidamento avviene mediante Trattativa diretta.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Operatore Economico inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi.

All'Operatore Economico inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Consorzio C.I.S.S.-A.C. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non

sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Operatore Economico, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'Operatore Economico, disposto con provvedimento dell'organo competente. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

##### **4.1 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il C.I.S.S.-A.C. disporrà i pagamenti al fornitore esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto.

Il fornitore avrà diritto ai pagamenti secondo le modalità previste dal capitolato d'appalto del servizio. La liquidazione delle competenze è subordinata alla presentazione da parte del fornitore della relativa fattura elettronica che dovrà obbligatoriamente riportare la descrizione, il riferimento dell'atto di affidamento, il CIG ed il CUP se presenti.

L'Operatore Economico s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Il fornitore assume gli obblighi di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010. A tal fine, per le movimentazioni attinenti al presente contratto, dovranno essere utilizzati i conti correnti bancari indicati nella dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa al CISSAC al fine del presente affidamento.

#### **5. DISPOSIZIONI FINALI**

##### **5.1 ALTRE INFORMAZIONI**

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'affidamento mediante, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dell'Operatore Economico interessato.

##### **5.2 FORO COMPETENTE**

È esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Torino.

##### **5.3 RINVIO DINAMICO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

##### **5.4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura d'appalto nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i

dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

LA RESPONSABILE AREA SPECIALISTICA

Dott.ssa VERONESE Valeria Lorena